



**Protocollo di Intesa ad oggetto “Riconciliazione delle partite creditorie e debitorie tra la Regione del Veneto e Veneto Strade spa afferenti alla convenzione sottoscritta in data 20/12/2002 e s.m.i. D.Lgs. 118/2011 dall’art. 11 comma 6 lett. j e 11 bis. Modalità operative”.**

Tra

La Regione del Veneto con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – Codice Fiscale n. 80007580279, P.IVA 02392630279, rappresentata da ..... – nella sua qualità di \_\_\_\_\_ ..... – nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede della Regione del Veneto in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, autorizzato giusta delega del Presidente della Regione del Veneto in data \_\_\_\_\_,

e

la società VENETO STRADE S.p.A., con sede legale in Venezia – Mestre, Via Cesco Baseggio n. 5, capitale sociale di €. 5.163.200,00= (euro cinquemilionicentossessantamila duecento), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03345230274 ed alla C.C.I.A.A. di Venezia con il n. 300810 di Repertorio Economico Amministrativo (REA), rappresentata da..... in virtù dei poteri delegatigli dal CdA .....

Premesso

- che con L.R. 25 ottobre 2001, n. 29 la Giunta regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, che abbia ad oggetto la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali, prevedendo altresì che possono far parte della Società, in qualità di Soci, le Province del Veneto e le società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale;
- che, in forza di tale autorizzazione, in data 21 dicembre 2001 con atto n. 73472 di Repertorio e n° 36634 di Raccolta del dott. Alberto Tessitore, Notaio in Mira iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, è stata costituita la Società denominata Veneto Strade S.p.A., nel cui Statuto, approvato, ai sensi dell’articolo 1 della legge istitutiva, con deliberazione della Giunta Regionale n. 3326 del 7 dicembre 2001 è sancito, fra l’altro, che la società stessa “...conseguirà il proprio oggetto sociale anche svolgendo tutte le attività e le funzioni di competenza dei soci pubblici (Regione e Province) per effetto delle leggi statali e delle leggi regionali in materia di rete viaria stradale ed autostradale”;
- che l’art. 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, stabilisce che la Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto di viabilità del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società costituitasi ai sensi della legge



- regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali.", dei seguenti interventi:
- a) realizzazione delle opere viarie complementari all'autostrada Sacile-Conegliano (A28);
  - b) realizzazione delle opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d'Altino;
  - c) realizzazione del piano triennale di cui all'articolo 95 lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;
  - d) realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- che il Consiglio Regionale del Veneto in data 24 luglio 2002, con deliberazione n. 60, ha approvato il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria triennio 2002-2004, finanziato con legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 22;
  - che la Regione del Veneto, con atto di concessione sottoscritto in data 20 dicembre 2002, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 3739 del 20.12.2002, registrato in data 08/01/2003 all'Agenzia delle Entrate di Venezia al n. 0123 – serie 3 atti privati - ha affidato in concessione alla Veneto Strade S.p.A. l'esercizio completo delle attività e dei poteri stabiliti dal Codice della Strada, di titolarità della Regione medesima, in ordine alla gestione delle strade di interesse regionale, nonché dei beni immobili, delle pertinenze ed accessori, incluse le case cantoniere ed i reliquati, necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite, nonché l'esercizio di tutti gli adempimenti amministrativi di competenza regionale relativi alle concessioni sulle strade di interesse regionale, conferendo altresì alla società ogni attività e titolarità connessa allo sviluppo progettuale e realizzazione dei Piani triennali regionali di adeguamento della rete viaria, delle opere complementari al Passante di Mestre, delle opere complementari alla A 28 Sacile Conegliano, ivi compresa la delega per il compimento di tutte la attività inerenti gli espropri per la realizzazione delle opere pubbliche di cui sopra, secondo la normativa vigente in materia;
  - che detta convenzione prevede, agli articoli 10 e 13, il riconoscimento forfetario delle spese connesse alla progettazione e direzione lavori delle opere, oltre al rimborso su rendicontazione delle spese documentate sostenute per lavori ed espropri;
  - che Veneto Strade S.p.A. ha provveduto a trasmettere alla Regione del Veneto i programmi progettazioni, lavori e manutenzioni straordinarie approvati dal Consiglio di Amministrazione della società, documenti dai quali la convenzione fa discendere le erogazioni della Regione previste, ai sensi dell'art. 13, entro 60 gg dalla trasmissione del programma progettazioni in relazione al primo 5,5%, entro 60 gg dalla trasmissione del programma lavori in relazione al secondo 5,5% unitamente ad un primo acconto lavori del 10% (ovvero 60 gg dalla data di trasmissione della richiesta di erogazione);



- che, ai sensi dell'articolo 10, ulteriori acconti lavori sono erogati una volta rendicontato almeno il 70% dell'acconto ricevuto;
- che l'art. 20 comma 3 bis della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, stabilisce che la società Veneto Strade SpA, ai fini della realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nei Piani triennali regionali di adeguamento della rete viaria, è autorizzata a procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto nei limiti delle dotazioni finanziarie complessive fissate nei Piani stessi e che la società medesima è altresì autorizzata a procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto per la realizzazione delle opere infrastrutturali complementari al Passante di Mestre, all'autostrada A28 e alla superstrada Pedemontana Veneta, nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla legge;
- che con successivo atto integrativo della concessione di cui sopra sottoscritto il 12.11.2003, precedentemente approvato con DGR n. 2911 del 3.10.2003, la Regione del Veneto ha esteso la delega a Veneto Strade S.p.A. anche per la realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano Triennale di adeguamento della rete viaria di cui all'art. 95, lett. a) della L.R. n. 11/2001, insistenti sulla rete stradale non di interesse regionale, che si innestano sulla viabilità di competenza;
- che il Consiglio Regionale del Veneto in data 21 febbraio 2007, con deliberazione n. 10, ha approvato il Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria triennio 2006-2008, finanziato con legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 10 e con legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, art. 24;
- che il Consiglio Regionale del Veneto in data 4 marzo 2009, con deliberazione n. 6, ha approvato il Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria triennio 2009-2011, finanziato con legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 25 e legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, art. 79;
- che il Consiglio Regionale del Veneto in data 19 settembre 2012, con deliberazione n. 115, ha approvato l'integrazione al Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria triennio 2009-2011, finanziato con legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 24;
- che il Consiglio Regionale del Veneto con legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 24 comma 2 ha autorizzato un ulteriore finanziamento per la realizzazione delle opere viarie complementari di Fascia A e B al Passante Dolo-Quarto d'Altino;

Visti

- il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", art. 11 comma 6 lett. j e 11 bis



- Il bilancio regionale di previsione 2019-2021 approvato nella seduta consiliare del 11.12.2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale approvata in data .....avente ad oggetto “D.Lgs. 118/2011 Riconciliazione delle partite creditorie e debitorie nei confronti della Società Veneto Strade Spa, preordinata alla redazione del bilancio consolidato regionale. Approvazione schema di Protocollo d’Intesa”;

Atteso

Che con nota del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, in data 9 ottobre 2018 con prot. n. 410046, veniva trasmesso, con riferimento all’atto di concessione in essere, il prospetto riepilogativo della situazione finanziaria risultante alla Regione Veneto, relativo a progettazioni, espropri e interventi di competenza della Società medesima, richiedendo nel contempo una verifica dei dati in esso contenuti ai fini del riallineamento delle situazioni creditorie e debitorie non coincidenti emergenti;

Che con note prot.n. 26655/2018 del 16/10/2018 e prot.n. 32664 del 17/12/2018 Veneto Strade ha, in riscontro alla succitata nota regionale del 9 ottobre 2018 prot.n. 410046, verificato la parte di competenza ha ritrasmesso il prospetto riepilogativo ove emerge la situazione aggiornata crediti e debiti sussistenti tra le parti che necessitano di riallineamento riferito alla succitata nota di Veneto Strade Spa prot.n. 32664 del 17/12/2018, mediante prospetto di dettaglio allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante (Allegato A1);

Che i competenti uffici di Regione Veneto e di Veneto Strade Spa hanno esaminato in contraddittorio ciascun intervento di cui al prospetto allegato, verificando la coerenza e la correttezza dei dati riportati;

Che, in esito a quanto sovraesposto, la situazione crediti/debiti che necessita di riallineamento alla data odierna riferita alla progettazione, agli espropri ed alla realizzazione degli interventi inseriti nei vari Piani triennali approvati e nelle opere complementari riportate nel dettaglio in Allegato A1, parte integrante e sostanziale, è così sintetizzata

Opere Complementari A28

Credito Veneto Strade € 659.809,09



Debito Veneto Strade -€ 2.777.656,00  
Saldo - € 2.117.846,91

Opere Complementari al Passante di Mestre

Credito Veneto Strade € 6.979.750,49  
Debito Veneto Strade - € 8.050.786,18  
Saldo - € 1.071.035,69

Piani triennali regionali

Credito Veneto Strade € 31.109.184,72  
Debito Veneto Strade -€ 8.333.467,61  
Saldo € 22.775.717,11

Da tale situazione emerge il seguente disallineamento

Totale saldo a credito Veneto Strade	€ 38.748.744,31
Totale saldo a debito Veneto Strade	€ 19.161.909,79
Differenza	€ 19.586.834,52

Ritenuto

Di dover procedere ai sensi D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", art. 11 comma 6 lett. j e 11 bis, a seguito di tale ricognizione di cui alle note Regione del Veneto prot.n. 410046 del 9/10/2018 e Veneto Strade prot. n. 26655/2018 del 16/10/2018 e prot.n. 32664 del 17/12/2018 alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie e a seguito di tale riconciliazione, preordinata alla futura asseverazione, di procedere al riallineamento delle partite debitorie e creditorie mediante la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa;

le parti concordano quanto segue



- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) le parti danno atto che l'ammontare del credito che necessita di riallineamento ed afferente alla progettazione, realizzazione di nuove opere ed espropri maturato a favore di Veneto Strade ai sensi della concessione in essere sottoscritta il 20/12/2002 e in virtù della previsione di cui all'art. 20 comma 3 bis della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, è pari, con riferimento alla nota di Veneto Strade Spa prot.n. 32664 del 17/12/2018, al lordo delle partite a debito da computarsi a favore della Regione, a complessivi euro 38.748.744,31 ;
- 3) le parti danno altresì atto che l'ammontare del debito di Veneto Strade nei confronti della Regione del Veneto determinati in forza di erogazioni di cassa, richiesta dalla Società secondo quanto stabilito dalla concessione sottoscritta con la Regione in data 20 dicembre 2002, ed approvata con DGR n. 3739 del 20.12.2002, ammonta, con riferimento alla nota di Veneto Strade Spa prot.n. 32664 del 17/12/2018, a complessivi euro 19.161.909,79;
- 4) le parti concordano che la procedura per la regolarizzazione dei debiti di cui al precedente punto 3 avverrà, nei limiti del relativo importo, mediante scomputo dai crediti di cui al precedente punto 2, senza l'esecuzione di materiali trasferimenti finanziari, mediante la predisposizione dell'accertamento in entrata e dell'impegno di spesa di pari importo, nell'esercizio finanziario 2018, sulla base della presentazione di nota da parte di Veneto Strade SpA contenente l'elenco degli interventi per i quali è stato trasferito un importo superiore al fabbisogno effettivo ed un elenco contenente gli interventi da liquidare per un importo corrispondente;
- 5) le parti concordano dunque che l'importo dei crediti a favore di Veneto Strade Spa oggetto di riallineamento, al netto di quelli di cui al punto 4, è pari a euro 19.586.834,52 e che il pagamento di detti crediti avvenga nei limiti dello stanziamento del bilancio regionale di previsione 2019-2021 approvato nella seduta consiliare del 11.12.2018 con le seguenti tempistiche temporali:
  - a. nel limite massimo di euro 7 mln iva inclusa entro il 31 dicembre 2019;
  - b. nel limite massimo di euro 7 mln iva inclusa entro il 31 dicembre 2020;
  - c. nel limite massimo di euro 5.586.834,52 iva inclusa entro il 31 dicembre 2021;
- 6) i crediti e i debiti di cui al presente accordo verranno rimborsati al loro valore nominale senza riconoscimento di interesse o rivalutazione alcuna;
- 7) le parti con la sottoscrizione del presente accordo danno atto del pieno soddisfo in caso di puntuale adempimento e si esimono da qualsiasi pretesa/azione volta al recupero di quanto testé concordato, fermo restando che la Regione procederà alla corresponsione di quanto già



impegnato, non oggetto del presente accordo, secondo le modalità previste nella Convenzione del 20/12/2002, compatibilmente con le effettive disponibilità di cassa.

